Ravenna
17 maggio 2017

RESPONSABILITÀ AMBIENTALI AZIENDALI

Stefano Maglia
s.maglia@tuttoambiente.it

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

SOMMARIO

1. Inquadramento del responsabile ambientale
2. Principali sanzioni penali
3. Le responsabilità penali
4. La delega di funzioni
5. La 231 ambiente
6. Tenuità del fatto
7. I nuovi eco reati
8. Parte VI bis TUA: penale o prescrizione?
9. Co-responsabilità nella gestione rifiuti

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Le responsabilità ambientali

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

«RESPONSABILE» AMBIENTALE?

- Responsabilità PERSONALE
- Responsabilità AZIENDALE
- Responsabilità AMBIENTALE

Colui che, normativamente o contrattualmente, risulta essere imputabile di eventuali adempimenti e/o obblighi e/o divieti di natura ambientale

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Figura tendenzialmente atipica

Responsabilità dell'esperto

«se la prestazione professionale implica la soluzione di problemi tecnici o interpretativi di particolare difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave» (*Cass. Civ. n. 21700/11*)

Art. 2236 Cod. Civ.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Cass Pen. 23.6.04, n. 28126

- In campo ambientale la sempre maggiore complessità dell'attività produttiva dell'impresa moderna e le congerie di norme da osservare, spesso **richiedono il possesso di conoscenze tecniche specialistiche non comuni tali da imporre il ricorso ad esperti**

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Cass. Pen. 18 gennaio 2017, n. 2246

Il soggetto che svolga professionalmente una specifica attività nel settore ambientale può invocare l'ignoranza incolpevole della legge penale facendo venir meno l'elemento soggettivo del reato, **solo qualora dimostri «di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e per informarsi in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici».**

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

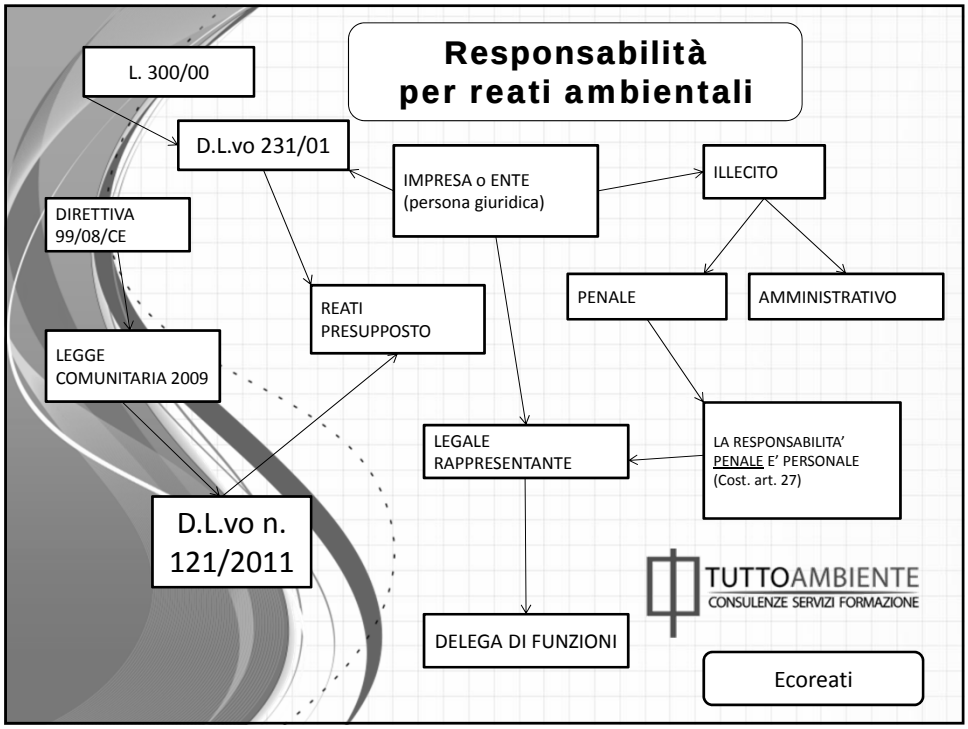

La delega di funzioni

Delega di funzioni

Sintesi condizioni

Condizioni oggettive

1. Dimensione (articolazione)
2. Particolari competenze
3. Esigenze organizzative
4. Certezza
5. Trasferimento poteri
6. Autonomia decisionale
7. Capacità di spesa
8. Disposizioni statutarie
9. Pubblicità
10. Onerosità

Condizioni soggettive

1. Capacità e idoneità
2. Divieto di ingerenza
3. Insussistenza di richiesta di intervento
4. Non conoscenza di negligenza o inidoneità
5. Accettazione effettiva e volontaria

Cass. Pen. n. 28126/2004

- La distinzione tra imprese di grandi dimensioni e medie e piccole non assume particolare rilievo
- La responsabilità dell'imprenditore non è esclusa pur in presenza di valida delega qualora le deficienze siano dovute a cause strutturali.
- La delega deve essere giustificata da concrete esigenze di specializzazione e di razionalizzazione nell'attività produttiva.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Sentenza n° **8275** del **3/03/2010**
Corte di Cassazione Penale

- *In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti:*

a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;

b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;

c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle ***esigenze organizzative*** *della stessa;*

d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa;

e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Cass. III Pen. 22752 del 15/06/2010, Bisegna

- Il soggetto al quale il legale rappresentante della società che gestisce un impianto di smaltimento di rifiuti abbia delegato la responsabilità della gestione, è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore. Pertanto in quanto titolare di una posizione di garanzia, il suddetto delegato è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Cass. Pen. n. 16422 del 27/04/2011

- *La responsabilità dell'amministratore residua comunque indipendentemente dal regime delle deleghe, quando egli si sia sottratto ai propri doveri di controllo e di intervento in presenza di "**anormalità**" che egli era **in grado di apprezzare e di affrontare***

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Cass pen 23 febbraio 2011, n. 6872

- Gli obblighi gravanti su un soggetto che svolga attività imprenditoriale possono essere delegati, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia, ma il relativo atto di delega deve essere **espresso**, inequivoco e **certo**, dovendo inoltre investire **persona tecnicamente capace**, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi **poteri** decisionali e di intervento, che abbia **accettato** lo specifico incarico, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di **vigilare** e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. La delega quindi è in linea generale ed astratta consentita, ma per essere rilevante ai fini dell'esonero da responsabilità del delegante, deve, avere i seguenti requisiti: a) essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale; b) il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa; d) unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Cassazione Pen., Sez. III, n. 46237 del 19/11/2013

- *Una volta che sia provata la sussistenza delle **condizioni** richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, la responsabilità penale del delegato **non è in discussione**.*

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Cass. Pen. Sez. Un. 18.11.14, n. 38343, ThyssenKrupp

essa, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

D. Lvo. 81/08 (TU sicur. lav.)

- **Art. 16**. ***Delega di funzioni***

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. (Omissis)

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

La 231 ambiente

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- **Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300**

Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001

Art. 5. *Responsabilità dell'ente*

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo **interesse** o a suo **vantaggio**:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Art. 6: *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. (Omissis)

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Art.7

2. In ogni caso, **è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

ODV

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Sanzioni amministrative previste

PECUNIARIE
Minimo 100 quote
Importo quota da 258 a 1549 Euro

INTERDITTIVE
Interdizione all'esercizio
Sospensione o revoca autorizzazione
Divieto contrattare con la PA
Esclusione agevolazioni, finanziamenti, ecc.
Divieto pubblicità

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

D.Lvo 81/2008, art. 30

Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:….

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Nota Confindustria 26.4.11

«In considerazione della complessità della disciplina ambientale e per evidenti esigenze di certezza degli operatori sarebbe auspicabile che il legislatore fornisse alle imprese criteri per l'implementazione dei modelli organizzativi esimenti, definendo eventualmente una serie di obiettivi e alcuni **requisiti minimi** da rispettare e sancendo la **presunzione di idoneità dei modelli organizzativi definiti conformemente alla norma Uni En ISO 14001 ovvero al Regolamento EMAS**, o modelli equivalenti».

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE
Direttiva 2008/99/CE del 19.11.08
Guue L 328 del 6.12.08

- Definizione di "illecito"
- Elemento soggettivo
- Favoreggiamento e istigazione
- Sanzioni
- Responsabilità persone giuridiche
- Attuazione ed entrata in vigore
- Elenco della normativa comunitaria

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Art. 2: Definizioni

a) «**illecito**» ciò che viola:

i) gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all'allegato A;

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Art. 5: Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare

che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni **penali efficaci**, **proporzionate** e **dissuasive**.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Art. 6: Responsabilità delle persone giuridiche

1. **Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati** di cui agli articoli 3 e 4 **quando siano stati commessi a loro vantaggio** da qualsiasi soggetto che detenga una **posizione preminente in seno alla persona giuridica**, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica…

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Legge comunitaria 2009 (L. 96/10). Art. 19

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE…

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti princìpi :

a) **introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;**

b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, …

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Dlvo 7 luglio 2011, n. 121
(vigente dal 16.8.11)

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

- Art.1: Modifiche al codice penale
- Art. 2: Modifiche al D.lvo 231/2001
- Art. 3: Modifiche al TUA
- Art. 4: Modifiche al D.lvo 205/10

«231 ambiente»

Art. 25-undecies: reati presupposto

- **Codice penale (727 bis, 733 bis + quelli inseriti dalla L. 68/15)**
- **Testo unico ambientale (scarichi, rifiuti, emissioni)**
- **CITES**
- **Ozono**
- **Inquinamento da navi (dlvo 202/07)**

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Reati presupposto

ART. 25-*undecies* *(Reati ambientali)*

1. a) per la **violazione dell'articolo 452-bis**, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo **452-quater,** la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo **452-quinquies**, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo **452-octies**, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo **452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;**

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Reati presupposto

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo **137**: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo **256**:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

c) per i reati di cui all'articolo **257**:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

….

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Reati presupposto

2. …

d) per la violazione dell'articolo **258**, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo **259**, primo comma, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo **260**, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo **260-bis**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo **279, comma 5**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Reati presupposto

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla **legge 7 febbraio 1992, n. 150,** si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Reati presupposto

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della **legge 28 dicembre 1993, n. 549**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal **decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Art. 2: Modifiche alla 231/01

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo **256, comma 4**, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo **scopo unico o prevalente** di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo **260** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.".

!

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Simulazione

Gestione rifiuti non pericolosi non autorizzata

(Es: deposito temporaneo oltre condizioni, mancata o errata iscrizione Albo, Cer diversi da quelli autorizzati …)

Art. 256 c 1, lett. a -> arresto da 3 mesi a 1 anno o
Ammenda da 2600 a 26.000 euro

+ confisca….?

NUOVO DLvo 121:
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
(1 quota: da 258 a 1549 euro)
(al max 387.250 euro)

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

I nuovi eco-reati

L. 22 maggio 2015, n. 68

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

In vigore dal 29 maggio 2015

- **Introduzione del titolo VI nel Cod. Pen.**
- **Modifiche alla «231 ambiente»**
- **Modifiche T.U.A.**
- **Modifiche alla CITES**

1. Cod. pen. Titolo VI bis

Dei delitti contro l'ambiente

- Art. 452 bis (**Inquinamento ambientale**)
- Art. 452 ter (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)
- Art. 452 quater (**Disastro ambientale**)
- Art. 452 quinc l'ambiente)

Cass 46170/16

- **Compromissione, deterioramento, significativo, misurabile, porzioni estese, abusivamente?**
- Quale rapporto con gli illeciti ambientali vigenti?

http://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/prime-note-sulla-riforma-dei-delitti-ambientali-l-6815/

Cass. Pen. Sez. III, 3.11.16, n. 46170

Compromissione? Deterioramento?

Nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente e neppure sembra di particolare ausilio la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett 1-*ter* del d.lgs. 152\06, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto nella definizione di danno ambientale nell'art.300 del medesimo d.lgs.

Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, l'utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 152\06 (o in altre discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68\2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 152\06 o altre disposizioni.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Significativo? Misurabile?

8. L'ambito di operatività dell'art. 452-*bis* cod. pen. è anche delimitato dalla ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, «significativi» e «misurabili», venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo.

Anche in questo caso, infatti, non può prescindersi dal significato lessicale dei termini utilizzati - anch'essi non estranei al diritto ambientale, in quanto utilizzati, ad esempio, nel già citato art. 300 del d.lgs. 152\06 – considerando che il termine "significativo" denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

1. Cod. pen. Titolo VI bis

Dei delitti contro l'ambiente

- Art. 452 sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
- Art. 452 septies (**Impedimento del controllo**)
- Art. 452 octies (Circostanze aggravanti)
- Art. 452 novies (Aggravante ambientale)

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Art. 452 septies

Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, **impedisce, intralcia o elude** l'attività di vigilanza e controllo **ambientali e di sicurezza** e igiene del lavoro, ovvero ne **compromette** gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

1. Cod. pen. Titolo VI bis

Dei delitti contro l'ambiente

- Art. 452 decies (Ravvedimento operoso)
- Art. 452 undecies (Confisca)
- Art. 452 duodecies (Ripristino dello stato dei luoghi)
- Art. 452 terdecies (Omessa bonifica)

+ modifica dell'art. 257 TUA
e dell'art. 260 TUA

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

2. 231 ambiente

Modifiche all'art. 25 undecies

- Modifiche al comma 1 lett. A e B

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per la **violazione dell'articolo 452-bis**, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo **452-quater,** la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo **452-quinquies**, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo **452-octies**, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo **452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;**
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

- Inserimento del comma 1-bis

Inserimento della PARTE Sesta Bis

- Art. 318 bis (Ambito di applicazione)
- Art. 318 ter (**Prescrizioni**)
- Art. 318 quater (Verifica dell'a

Al 31.1.16 → 774 prescrizioni!

- Art. 318 quinquies (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)
- Art. 318 sexies (Sospensione del procedimento penale)
- Art. 318 septies (Estinzione del reato)
- Art. 318 octies (Norme di coordinamento e transitorie)

http://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/prime-considerazioni-in-merito-alla-nuova-parte-vi-bis-d-l-vo-n-1522006/

Art. 318-bis – *(Ambito di applicazione)*

- 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-ter – *(Prescrizioni)*

- 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria **impartisce** al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Art. 318-septies – *(Estinzione del reato)*

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è **estinta** ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'arti-colo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità di-verse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Il punto…

CAMERA DEI DEPUTATI — SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXIII N. 26

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

(Istituita con legge 7 gennaio 2014, n. 1)

RELAZIONE SULLA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68, IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

(Relatore: On. Alessandro Bratti)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 23 febbraio 2017

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Camera dei Deputati — 141 — Senato della Repubblica

Sez. B. 17307

Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI FX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006

GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE ISPRA/ARPA/APPA n. 61 - Area B

178: PRINCIPIO di co-responsabilità

- 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di **responsabilizzazione e di cooperazione** di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali."

55 TUTTOAMBIENTE CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE *Prof. Stefano Maglia*

Cass. III Pen. 18038 del 11/05/2007, Angelillo

- In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, **il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso** del reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, atteso che su questi grava **l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione**.

56 TUTTOAMBIENTE CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE *Prof. Stefano Maglia*

CO-RESPONSABILITA'

Cass. Pen. 10.4.12, n. 13363

- Emerge dall'esame degli att. 188, 193 e ss. del D. Lgs n. 152 del 2006 che **tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento** mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento. E', perciò, evidente che 1'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.

Cass. Pen, sez. III, 3.3.2016, n. 8652

L'art. 178 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ha statuito il principio di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti: pertanto, in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano **anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti**.

Cass. Pen, sez. III, 29.1.2016, n. 3860

Il detentore dei rifiuti, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha l'**obbligo di controllare** che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa dei reati configurati dall'illecita gestione.

Disciplina transitoria

- MUD (art. 189)
- REGISTRI (art. 190)
- FORMULARI (art 193)
- Responsabilità (art. 188)

Vigente il testo precedente al DLVo 205/10!!!

- SISTRI----------→ **?**

31.12.2017?

Art. 188 – ***(Oneri dei produttori e dei detentori)*** *(VIGENTE fino al 31.12.17 ?)*

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;

e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.

3. **La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa**:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) **in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi** dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Vigente da 1.1.18?

Articolo 188 (**Responsabilità della gestione dei rifiuti**)
Prima: «oneri dei produttori e dei detentori»

- 1. **Il produttore iniziale** o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore **conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento,** restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, **di regola**, comunque sussiste.

62

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

Prof. Stefano Maglia

Cass. Sez. III n. 13025 del 20 marzo 2014

Il produttore iniziale dei rifiuti che consegni tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il trattamento ***conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento****, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari. In altri termini, colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo*

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

?

www.tuttoambiente.it

TUTTOAMBIENTE
CONSULENZE SERVIZI FORMAZIONE

www.tuttoambiente.it/respravenna17.zip

stefano.maglia@tuttoambiente.it

4